

Mantenimento diretto: solo su ISTANZA del figlio

Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 novembre 2013 n. 25300 (Pres. Luccioli, est. De Chiara)

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE - DIRITTI AUTONOMI E CONCORRENTI DEL GENITORE CONVIVENTE E DEL FIGLIO - VERSAMENTO DIRETTO IN FAVORE DEL FIGLIO - DOMANDA AUTONOMA DI QUEST'ULTIMO - NECESSITÀ.

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Da un punto di vista processuale, osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto ai figli la circostanza che questi ultimi non abbiano proposto la relativa domanda in giudizio.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S. (C.F. (omesso)), rappresentato e difeso,
per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Spagnolo Santo ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Ferraro Marco in Roma, Viale Regina Margherita n. 278;

- ricorrente -
contro

D.C.A. (C.F. (omesso)), rappresentata e difesa, per procura speciale per atto 18 giugno 2009 del notaio Riccardo Dagnino, dall'avv. Riso Francesco (C.F. RSIFNC51R07C351V) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Barletta Antonino in Roma, Piazza Margana n. 29;

- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1356/2008 depositata il 12 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2013 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la controricorrente l'avv. Francesco RISO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nella causa relativa alla definizione delle condizioni economiche della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il dott. S..S. e la

sig.ra A..D.C. , ha elevato ad Euro 1.200,00 mensili l'assegno a carico dell'ex marito per contributo al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi con la madre e ad Euro 700,00 mensili l'assegno in favore della ex moglie (già

Riproduzione riservata

stabiliti dal Tribunale rispettivamente in Euro 1.000,00 ed Euro 500,00) ed ha altresì disposto l'obbligo del padre di contribuire per l'80 % alle spese straordinarie per i figli.

La Corte ha motivato osservando, in particolare: che il reddito effettivo dell'ex marito, medico primario ospedaliero, era superiore a quello risultante dalle dichiarazioni fiscali svolgendo egli, per sua stessa ammissione, anche la libera professione in uno studio privato condotto in locazione; che non era provato che la ex moglie avesse mai lavorato al di fuori della famiglia, pur risultando iscritta all'albo degli psicologi, dato che l'iscrizione non dimostra di per sé lo svolgimento della relativa attività professionale, soprattutto in mancanza di un titolo di studio adeguato (la sig.ra D.C. non era laureata); che andava disattesa la richiesta di disporre il versamento diretto ai figli maggiorenni del contributo per il loro mantenimento, ai sensi dell'art. 155 quinquies c.c., giustificandosi invece l'obbligo di versamento alla madre in considerazione del fatto che i figli vivevano con lei, che provvedeva a tutte le loro necessità.

Il dott. S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui la sig.ra D.C. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 2697 c.c., si censura l'affermazione dell'esistenza di redditi da libera professione non dichiarati al fisco dal ricorrente. Si osserva che quest'ultimo aveva affermato di svolgere esclusivamente attività libero professionale "intramuraria", entro i limiti e con le modalità imposte dalle disposizioni del richiamato d.P.R., i proventi della quale sono inclusi nelle buste paga in atti. L'esistenza delle disposizioni del D.P.R. n. 270 del 1987 impediva - ad avviso del ricorrente - di presumere la percezione da parte sua di redditi non dichiarati al fisco.

1.1. - Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. La sentenza impugnata, invero, non fa alcun riferimento allo svolgimento di attività intramuraria da parte del dott. S., ne' il ricorrente indica - come invece era suo onere per il principio di specificità del motivo di ricorso e per il disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 6 - in quale atto tale circostanza sia stata dedotta davanti ai giudici di merito, sicché deve ritenersi che si tratti di circostanza del tutto nuova.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 155 quinquies c.c., si censura la conferma dell'obbligo di versamento alla madre del contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, osservando che la giustificazione basata sulla convivenza tra madre e figli è illegittima, dato che, se il legislatore avesse inteso comprendere anche tale circostanza fra le possibili giustificazioni della deroga alla regola del versamento diretto ai figli, la regola stessa finirebbe con l'applicarsi a una quota limitatissima di ipotesi, essendo normale la convivenza dei figli con il genitore diverso da quello obbligato al pagamento del contributo.

2.1. - Il motivo è infondato, atteso che l'esclusione della convivenza dal novero delle possibili giustificazioni della deroga in questione non è prevista dalla legge, ne' è sufficiente, per superare il dato testuale, l'altrimenti conseguente marginalità statistica delle ipotesi di applicazione della regola generale (versamento diretto ai figli). Ma soprattutto osta all'accoglimento

della richiesta di versamento diretto ai figli la circostanza che questi ultimi non hanno proposto la relativa domanda in giudizio. A tale ultimo riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c.). Secondo tale giurisprudenza sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; e si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass. 21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998). Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto.

Su tali principi non ha inciso l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. (come questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di affermare nelle sentenze 4296/2012 e 17275/2010, quest'ultima non massimata). Una "diversa determinazione" che il giudice può assumere, in alternativa a quella ordinaria del versamento diretto al figlio, è anzitutto appunto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del suo mantenimento, il quale resta titolare, nei confronti del genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata, come si è visto, sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.; sicché permane la duplice legittimazione attiva sia del figlio che del genitore, né è modificata la natura dei loro rispettivi diritti.

3. - Il terzo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile perché manca del momento di sintesi della censura necessario ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., comma 2, (per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007), ancora vigente alla data della pubblicazione della sentenza impugnata, anteriore a quella dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato la predetta norma.

4. - In conclusione il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013